



ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof. M. Rispoli – Membro

Avv. G. Afferni – Membro

Prof. Avv. R. Lener – Membro supplente

Relatrice: Cons. Avv. D. Morgante

nella seduta del 13 novembre 2017, in relazione al ricorso n. 528, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. La Ricorrente rappresenta di aver acquistato un pacchetto di azioni dell'Intermediario (di seguito anche la *vecchia* Banca) tra il 1996 e il 2007, per “*n. 8365 azioni acquistate nel complesso al costo di € 5.951,61*”. Lamenta, a tal proposito, la non adeguatezza dell'investimento di che trattasi rispetto al proprio profilo di rischio e inoltre, la mancanza di un'adeguata informativa nella fase di esecuzione del contratto, invocando pertanto che, “*accertata la Responsabilità della Banca, Voglia condannarla al pagamento*” in suo favore “*della somma di € 5.951,61 oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal dì del dovuto al saldo e oltre a tutti gli ulteriori danni patrimoniali (spese legali quantificabili in € 2.000,00) e non patrimoniali (ristoro per danno morale quantificabile in € 10.000,00)*”.

Più in particolare, la Ricorrente lamenta la violazione delle “*regole in materia di rischio*”, non avendo potuto essa diminuire il rischio specifico dell'investimento

"attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi...", stante che "per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano", come previsto dalla sezione VI, documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, punti 1.2 e 1.3 del contratto quadro stipulato nel 1992. Anche il comportamento tenuto dall'Intermediario nella successiva fase di esecuzione del contratto sarebbe, a suo dire, censurabile avendo egli "agito con assoluta male fede nei confronti dei propri clienti celando una situazione che sicuramente, se nota, avrebbe portato gli azionisti a vendere le proprie azioni nell'immediato ad un prezzo inferiore a quello pagato al momento dell'investimento, ma che quantomeno avrebbe potuto permettere di recuperarne una parte e gli azionisti non si sarebbero trovati (come poi accaduto per migliaia di investitori) nella situazione di vedere azzerato il proprio capitale"; il che, nel suo caso, risulterebbe attestato anche dal fatto che "avendo sentito voci di crisi", ella si era recata in filiale "chiedendo informazioni sulla solidità della Banca e sulla sicurezza degli investimenti e ipotizzando la possibilità di vendere le proprie azioni...", ricevendo tuttavia "solo rassicurazioni sulla solidità della Banca..." e, anzi, venendole "fortemente consigliato di dissuadersi dalla decisione di vendere le azioni".

La Ricorrente si duole dell'inadeguatezza di tale operatività anche rispetto al questionario Mifid del 2013 (successivo a tutte le operazioni), dal quale si evinceva che ella aveva "un obiettivo di investimento "prudente", ossia "che mira al mantenimento del potere di acquisto del proprio capitale, accettando un rischio contenuto"", aggiungendo che il complessivo comportamento tenuto dall'odierno resistente nei suoi confronti si sarebbe posto in aperta violazione dell'art. 21 del TUF, laddove espressamente richiede che gli intermediari debbano: "a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati; b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati; c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette,

chiare e non fuorvianti; d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività”.

In conclusione e per effetto di quanto rappresentato, la Ricorrente invoca la nullità, annullabilità o la risoluzione del contratto, individuando nella nuova Banca, in qualità di subentrante nei rapporti in essere con la vecchia Banca sottoposta a procedura di risoluzione ai sensi del d.lgs. n. 180/2015, il soggetto tenuto al risarcimento del danno, in quanto per l'appunto *“subentrata in tutti i rapporti, tra i quali quelli descritti nel presente ricorso”* e, per l'effetto, chiede il risarcimento dei danni patiti nei termini sopra richiamati.

2. L'Intermediario ha eccepito in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva, stante quanto previsto dai provvedimenti assunti ai sensi della Direttiva BRRD e del d.lgs. n. 180/2015 in tema di risoluzioni bancarie, affermando poi che le doglianze del Ricorrente riguarderebbero a suo avviso non tanto la prestazione di servizi di investimento, quanto i rapporti tra emittente e socio.

Fornisce, poi, indicazioni in merito alle informazioni contenute nel prospetto relativo all'aumento di capitale 2012 e afferma che la Ricorrente avrebbe potuto limitare il danno vendendo il pacchetto azionario detenuto al manifestarsi dei primi segnali negativi, evocando inoltre l'intervenuta prescrizione con riguardo agli acquisti del 1996 e, quanto alla valutazione di adeguatezza ex art. 29 del Reg. Consob 11522/1998, evidenziando che *“gli intermediari sono sì tenuti ad eseguire una valutazione di adeguatezza. Essa, però, non è in alcun modo ostativa al compimento dell'operazione, essendo sufficiente il consenso informato dell'investitore di procedere nonostante l'inadeguatezza”*.

In relazione alla supposta violazione delle regole in materia di rischio, il resistente aggiunge che la sezione VI del contratto quadro richiamata dal Ricorrente *“ha la sola finalità di illustrare al cliente, che si accinge ad effettuare investimenti in strumenti finanziari, quali siano i rischi connessi a tali operazioni, perché egli possa meglio valutare l'opportunità delle operazioni stesse”*, evidenziando poi, quanto all'art. 21 del TUF, che *“la disposizione, essendo entrata in vigore l'1 luglio 1998, non si applica agli acquisti effettuati prima di tale data. Deve,*

pertanto, ritenersi che le censure del ricorrente si riferiscano esclusivamente all'adesione all'aumento di capitale del 28 settembre 2007".

L'Intermediario segnala anche che nel caso di specie non sarebbe comunque invocabile la nullità del contratto quadro, richiamando a tal fine le sentenze della Cassazione nn. 26724 e 26725 del 2007 e, con riferimento alle richieste risarcitorie formulata da parte ricorrente, rileva l'inammissibilità di quelle volte al risarcimento del *"danno patrimoniale determinato dalle spese legali sostenute"* ed al ristoro del danno morale, per contrarietà rispetto agli articoli 4, co.2, e 12, co.2, lett. b), del Regolamento ACF, chiedendo, in ogni caso, che non vengano riconosciute le richieste risarcitorie di parte ricorrente, in quanto non provate.

Sempre con riguardo al danno, sempre l'Intermediario rileva che lo stesso *"andrebbe comunque escluso ai sensi dell'art. 1227 c.c., in ragione della condotta della controparte, che ha scientemente deciso di non alienare le azioni, trattenendole in portafoglio fino alla loro riduzione, nonostante i numerosi segnali d'allarme"* e, in subordine, dal danno complessivo *"andrà certamente scomputato anche l'importo conseguito dalla controparte per i dividendi maturati con la detenzione delle azioni di cui si discute, configurando tale incasso quantomeno una forma di "compensatio lucri cum damno"*", per una cifra complessiva che viene quantificata in 3.051,91 euro.

3. Il Ricorrente nelle deduzioni integrative ha riaffermato la sussistenza, a suo avviso, della legittimazione passiva della *nuova* Banca nell'ambito del presente giudizio, contestando poi che sia intervenuta, *in parte qua*, prescrizione rilevando al riguardo che *"se il contratto fosse da considerare nullo la relativa azione sarebbe imprescrittibile. Se si trattasse di responsabilità contrattuale o extracontrattuale allo stesso modo la relativa azione non sarebbe prescritta posto che il comportamento sanzionabile si è prodotto almeno fino all'azzeramento del valore delle azioni"*.

Quanto al merito ha riproposto, nella sostanza, le argomentazioni già in precedenza svolte, reiterando conclusivamente la richiesta risarcitoria avanzata.

4. L'Intermediario, nel ribadire anch'egli le eccezioni e difese già svolte, ha tenuto a sottolineare che, ove fosse rilevata la nullità, la stessa, essendo relativa,

sarebbe soggetta al relativo termine prescrizione di 5 anni, riaffermando “*per quanto riguarda la responsabilità contrattuale, l’intervenuta prescrizione del presunto diritto al risarcimento del danno in relazione agli investimenti effettuati nel 1996 e, in generale, per tutti i fatti verificatisi prima del 18 ottobre 2006 (dieci anni prima del reclamo)*”.

DIRITTO

I. Il Collegio si sofferma, anzitutto, nella valutazione della questione preliminarmente posta da parte resistente, sostanziantesi nell’ecceppata carenza di legittimazione passiva della Nuova Banca, stante quanto sopra rilevato.

In merito, valutate le argomentazioni di parte e stante il quadro normativo di riferimento, il Collegio esprime l’orientamento di ritenere sussistente, in casi della specie, la legittimazione passiva della Nuova Banca.

Orienta in tal senso, anzitutto, quanto previsto dal provvedimento di Banca d’Italia del 22 novembre 2015 con il quale è stato definito il perimetro dell’azienda bancaria ceduta alla Nuova Banca, da cui risulta che oggetto della cessione sono state tutte le situazioni giuridiche attive e passive facenti capo alla Vecchia Banca, eccezion fatta per quelle ivi espressamente escluse (punto 1.1.: “*Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 2, tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l’azienda bancaria della banca in risoluzione, ivi compresi i diritti reali sui beni mobili e immobili, i rapporti contrattuali e i giudizi attivi e passivi, incluse le azioni di responsabilità, risarcitorie e di regresso, in essere alla data di efficacia della cessione, sono ceduti, ai sensi degli artt. 43 e 47 del d.lgs. 180/2015, all’ente ponte*”; il successivo punto 2 : “*Restano esclusi dalla cessione... soltanto le passività, diverse dagli strumenti di capitale, come definiti dall’art. 1, lettera ppp) del d.lgs. n. 180/2015, in essere alla data di efficacia della cessione, non computabili nei fondi propri, il cui diritto al rimborso del capitale è contrattualmente subordinato al soddisfacimento di tutti i creditori non subordinati dell’ente in risoluzione*”).

Il combinato disposto di tali previsioni (a partire dalla “regola” generale ivi delineata, sostanziandosi per l’appunto nella cessione di *“tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l’azienda bancaria della banca in risoluzione...”*) induce a ritenere che l’obiettivo opportunamente perseguito sia stato quello di “includere il più possibile” e di “escludere il meno possibile” dal perimetro oggetto della cessione, così da preservare la continuità aziendale, a fondamento della quale si pone indissolubilmente anche la continuità dei rapporti contrattuali (attivi e passivi) con la relativa clientela; del che, a ben vedere, appare indice sintomatico anche l’avverbio “soltanto” utilizzato quale *incipit* del punto 2 del provvedimento, laddove è stato definito il perimetro dei rapporti esclusi dalla cessione, così da rimarcare il carattere di eccezionalità e derogatorio della previsione generale.

Così orientandosi, il Collegio non intende certamente affermare che tutti gli azionisti della Vecchia Banca possano vantare, solo per effetto di tale *status*, pretese nei confronti della Nuova Banca. Vale, infatti, quanto previsto dall’art. 47, comma 7, del d.lgs. n. 180/2015, come richiamato al punto 3 del sopracitato provvedimento della Banca d’Italia, ove si dispone chiaramente che *“gli azionisti, i titolari di altre partecipazioni, i creditori della banca in risoluzione e gli altri soggetti i cui diritti, attività e passività non sono oggetto di cessione non possono esercitare pretese sui diritti, sulle attività e sulle passività oggetto della cessione...”*. Piuttosto, il Collegio vuole affermare che i clienti della Vecchia Banca, ai quali quest’ultima abbia collocato azioni di propria emissione ponendo in essere comportamenti violativi del quadro normativo di riferimento in materia di prestazione di servizi d’investimento, così come avrebbero potuto avanzare pretese risarcitorie nei confronti della Vecchia Banca (in modo del tutto indipendente dal loro *status* di azionisti e quindi, in ipotesi, anche dopo avere rivenduto le azioni sottoscritte), allo stesso modo non possono non ritenersi legittimati a procedere in tal senso anche nei confronti della Nuova Banca, che – per quanto sopra rilevato – è da ritenersi subentrata, senza soluzioni di continuità, nelle situazioni giuridiche attive e passive facenti capo alla Vecchia Banca, con la sola eccezione di quelle specificamente escluse, nel cui novero tuttavia non

paiono rinvenibili tipologie di rapporti quali quelli oggetto della presente controversia.

Né convince la tesi sostenuta dall'intermediario, secondo cui così ragionando verrebbe frustrato lo scopo fondamentale della procedura di risoluzione, individuato nel far ricadere in primo luogo sugli azionisti e sugli obbligazionisti subordinati della Vecchia Banca le conseguenze dell'insolvenza, consentendo al contempo di salvaguardare l'avviamento della banca sottoposta a risoluzione e, con esso, anche la stabilità del sistema bancario.

E', infatti, opinione di questo Collegio che la previsione contenuta nell'art. 47, comma 7, del d.lgs. n. 180/2015, richiamata poi nel provvedimento della Banca d'Italia del 22 novembre 2015, si riferisca propriamente all'esercizio di diritti patrimoniali e/o amministrativi incorporati nelle azioni e da queste discendenti - i quali, sì, sono stati intaccati, ove non definitivamente azzerati, per effetto dell'intervenuta procedura di risoluzione - ma che non si possano ritenere inglobate in essa anche pretese (risarcitorie o altro) relative a rapporti contrattuali tra cliente ed intermediario per la prestazione di servizi d'investimento (anche ove aventi ad oggetto azioni emesse dallo stesso intermediario); rapporti che, in quanto tali, risultano unitariamente trasferiti dalla Vecchia alla Nuova Banca e ciò proprio coerentemente con l'esigenza di preservare la continuità operativa dell'azienda bancaria.

In tal modo, ad avviso del Collegio, si realizza un ragionevole bilanciamento tra interessi che possono rivelarsi, anche solo potenzialmente, in conflitto tra di loro, cioè a dire quelli perseguiti mediante la disciplina dettata in tema di risoluzioni bancarie e l'interesse pubblico alla tutela degli investitori che, vale la pena di evidenziarlo in questa sede, assume nel nostro ordinamento rilevanza costituzionale (art. 47 Cost.).

2. Va, poi, rilevato che la duplice circostanza che la Vecchia Banca abbia collocato azioni di propria emissione e che queste siano state eventualmente sottoscritte esercitando il diritto di opzione, in caso di soggetto acquirente all'epoca già azionista dell'intermediario-emittente, non comporta certamente che la condotta della Vecchia Banca, nella sua veste per l'appunto di intermediario,

non possa essere oggetto di sindacato alla luce della disciplina in tema di prestazione dei servizi di investimento prevista dal TUF e regolamenti attuativi. Infatti, da una parte, l'art. 84, comma 1°, del Regolamento Intermediari, rubricato "*Distribuzione di prodotti finanziari emessi da banche*", chiarisce che queste ultime "*anche quando procedono alla vendita, in fase di emissione, di propri prodotti finanziari*" sono tenute al rispetto delle norme in materia di prestazione di servizi di investimento; dall'altra parte, come chiarito anche dal documento Consob recante gli esiti della consultazione sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti *retail*, gli intermediari devono garantire il pieno esercizio del diritto di opzione da parte dei loro clienti, contemperando però tale diritto con i principi di tutela dell'investitore previsti dalla disciplina in materia di servizi di investimento.

3. Va, invece, da subito dichiarata l'inammissibilità delle richieste di parte ricorrente volte al risarcimento del danno patrimoniale comprensivo anche delle spese legali ed al ristoro del danno morale, per contrarietà rispetto agli articoli 4, co.2, e 12, co.2, lett. b), del Regolamento ACF, ai sensi del quale "*sono esclusi dalla cognizione dell'Arbitro i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi di cui al comma 1 e quelli che non hanno natura patrimoniale*".

Sulla base del dato regolamentare si ritiene, quindi, fondata l'eccezione del resistente circa la non ristorabilità di un eventuale danno morale, in quanto non rientrante nell'ambito delle competenze dell'ACF (non avendo natura patrimoniale), e circa la non ristorabilità delle spese legali, non essendo "*conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi di cui al comma 1*" e ciò anche in considerazione del fatto che l'assistenza legale non è obbligatoria nel procedimento innanzi all'ACF, cosicché tali spese vanno ricondotte nell'ambito di una libera e consapevole scelta del ricorrente, i cui effetti ricadono esclusivamente nella relativa sfera giuridica ed economica.

4. Occorre ora valutare l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Intermediario relativamente all'operazione di acquisto risalente al 1996.

Al riguardo non può essere condivisa l'argomentazione di parte ricorrente laddove afferma l'imprescrittibilità della sua azione, qualificandola come azione di nullità. La sostanza di quanto dedotto in giudizio afferma, invero, non all'invocata causa di nullità, quanto piuttosto alla prospettazione della violazione di precisi obblighi comportamentali gravanti sull'Intermediario, invocati quale fonte di danni dai quali il Ricorrente mira, nella sostanza, a venire risarcito, cosicché la prescrizione applicabile non può che essere quella ordinaria decennale.

Va, parimenti, disattesa la tesi del Ricorrente secondo cui *“Se si trattasse di responsabilità contrattuale o extracontrattuale allo stesso modo la relativa azione non sarebbe prescritta posto che il comportamento sanzionabile si è prodotto almeno fino all'azzeramento del valore delle azioni”*. Invero, l'art. 2935 c.c., rubricato *“Decorrenza della prescrizione”*, dispone che *“la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”* e, considerato che l'iniziativa del Ricorrente mira a far valere l'inadempimento dell'Intermediario rispetto ad obblighi comportamentali sul medesimo incombenti, il relativo termine non può che decorrere da quando tale inadempimento è stato posto in essere, ovverosia dal momento del compimento delle operazioni contestate, cosicché l'azione del Ricorrente è da ritenersi ad avviso del Collegio prescritta con riferimento alle operazioni del 1996.

5. Così individuato il perimetro del fatto oggetto di esame in questa sede e in merito all'informativa resa al cliente nel caso di specie, sono stati acquisiti agli atti il contratto di deposito del 17 luglio 1992, la scheda relativa all'aumento di capitale del 9 agosto 2007 per 760 azioni e il contratto unico del 2 gennaio 2008, peraltro successivo a tutte le operazioni contestate.

6. In merito alla valutazione di adeguatezza rispetto al profilo della Ricorrente, dalla scheda cliente del 17 luglio 1992, risalente a 15 anni prima rispetto all'operazione di adesione all'aumento di capitale del 2007, emerge che la stessa riporta solamente alcuni dati, contraddistinti tra l'altro da una spicca cripticità riguardo all'obiettivo di rischio indicato, ma non risulta prodotto il documento di profilatura, ancorché citato quale allegato.

Si evidenzia, altresì, come la prima ed unica profilatura della Ricorrente di cui sia stata allegata documentazione sia quella effettuata mediante il questionario Mifid del 27 maggio 2013, dunque ad oltre sei anni di distanza dall'ultima operazione contestata.

Ne consegue che gli acquisti contestati risultano avvenuti, sulla base della documentazione prodotta, in assenza di una specifica profilatura ad opera dell'Intermediario, non potendosi infatti ritenere che egli abbia assolto all'obbligo previsto dall'art. 28, comma 1, lett. a) del Regolamento Intermediari allora vigente (n. 11522/1998) di *“chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio”* attraverso i pochi dati contenuti nella scheda cliente del 1992, comunque assai risalenti nel tempo.

E' d'uopo, peraltro, evidenziare - pur restando fermo quanto sopra rilevato con riguardo al termine prescrizione - che anche la prima operazione di acquisto di azioni del 1996, a cui non sono applicabili *ratione temporis* il TUF e il suddetto Regolamento Intermediari, non risulta, comunque, conforme al disposto della legge c.d. SIM (n.1/91), che richiedeva, tra l'altro, l'obbligo di *“acquisire preventivamente le informazioni sulla situazione finanziaria del cliente rilevanti ai fini dello svolgimento delle attività di intermediazione mobiliare”*, così da *“operare in modo che il cliente sia sempre adeguatamente informato sulla natura e sui rischi delle operazioni, sulle loro implicazioni e su qualsiasi atto, fatto o circostanza necessari per prendere consapevoli scelte di investimento o di disinvestimento”*.

Con riferimento alle operazioni del 2007, tale criticità risulta ancora più evidente, tenuto conto che trattasi di operazioni avvenute in vigenza del Regolamento n. 11522/1998, che richiedeva la valutazione di adeguatezza per ogni servizio d'investimento.

Non risulta, in ogni caso, agli atti documentazione ulteriore attraverso la quale risulti che l'Intermediario abbia reso edotto la Ricorrente circa i rischi e le caratteristiche dell'operatività contestata e circa l'inadeguatezza della stessa.

7. Va respinta anche l'eccezione dell'Intermediario relativa al fatto che il risarcimento del danno *“andrebbe comunque escluso ai sensi dell'art. 1227 c.c., in ragione della condotta della controparte, che ha scientemente deciso di non alienare le azioni, trattenendole in portafoglio fino alla loro riduzione, nonostante i numerosi segnali d'allarme”*. Infatti, questo Collegio ha già avuto modo di analizzare il profilo dell'eventuale concorso di colpa del cliente nel non disinvestire (v. Decisione n. 80 del 12 ottobre 2017), rilevando che *“il cliente al quale sia stato raccomandato un investimento inadeguato rispetto al suo profilo di rischio ha diritto a vedersi riconosciuto a fini risarcitori un quantum pari alla differenza tra la somma investita e il valore dell'investimento al tempo in cui il cliente stesso si è reso conto o avrebbe potuto rendersi conto, con l'ordinaria diligenza, dell'effettiva rischiosità del prodotto finanziario acquisito, mentre soltanto nel caso in cui egli si sia trovato nell'impossibilità giuridica e/o materiale di disinvestire, ha diritto a vedersi riconosciuto il risarcimento anche della perdita di valore dell'investimento che si sia verificata successivamente e sino al tempo della liquidazione del danno”*.

Nel caso di specie non consta che l'Intermediario abbia reso edotta, con una comunicazione di tipo individuale, la cliente circa il deteriorarsi della propria condizione economico-patrimoniale e, pertanto, non può ritenersi che nel caso di specie possa invocarsi un concorso di colpa della stessa per non aver disinvestito, non ritenendo inoltre ad essa addebitabile alcuna carenza comportamentale e di diligenza.

9. Va invece accolta, ai fini della quantificazione del danno e nei termini di seguito indicati, l'eccezione dell'Intermediario volta a ottenere lo scomputo dell'*“importo conseguito dalla controparte per i dividendi maturati con la detenzione delle azioni di cui si discute, configurando tale incasso quantomeno una forma di “compensatio lucri cum damno”*, per una cifra complessiva quantificata in 3.051,91 euro, trattandosi effettivamente di un introito generato dal possesso dei titoli in questione che va, quindi, ad abbattere pro-quota il danno patito dalla cliente.

L'insieme delle considerazioni di cui sopra induce, pertanto, conclusivamente il Collegio a ritenere che la Ricorrente abbia diritto al risarcimento di un danno pari alla somma investita nella sottoscrizione delle azioni emesse dalla Vecchia Banca nel 2007 per un controvalore di € 1.178,00 (invero, si è già detto che per le operazioni effettuate in data 16.12.1996 è maturata la prescrizione, mentre l'aumento di capitale in data 15.05.2007, esso risulta avvenuto a titolo gratuito), dal quale va scomputato l'importo dei dividendi generati da tale operazione, pari a € 146,30, cosicché l'importo risarcibile ammonta a € 1.031,70 che, rivalutato, si attesta a € 1.173,04, importo sul quale vanno applicati gli interessi dalla data del reclamo del 16.12.2016, per un importo finale pari a € 1.179,23.

PQM

Il Collegio, in accoglimento del ricorso entro i limiti sopra precisati, dichiara l'Intermediario tenuto a corrispondere alla Ricorrente, a titolo di risarcimento danni, la somma di € 1.179,23 e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'Intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi